

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2285

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AGOGLIATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2003

—————

Integrazione dell'articolo 589 del codice penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'omicidio colposo è previsto e disciplinato dall'articolo 589 del codice penale, il quale punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo. Lo stesso articolo specifica, poi, nel secondo comma, che qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Non vi è chi non veda nella disposizione *de quo* l'inadeguatezza della pena irrogata rispetto alla gravità ed alla frequenza con cui si verifica una particolare ipotesi di omicidio colposo, quello cioè commesso spesso ad opera di soggetti che versano in stato di ubriachezza e che, proprio a causa di detto stato, provocano incidenti mortali. Se pensiamo al problema delle stragi stradali, con le allarmanti cifre che ci vengono quotidianamente riportate dagli organi d'informazione, ci rendiamo agevolmente conto della dimensione del fenomeno.

Orbene, se vita e salute sono i massimi beni concepibili, nella pratica incontrano solo disprezzo e derisione. La loro perdita, infatti, quando avviene per colpa, non provoca sanzioni penali, morali o economiche adeguate alla gravità dell'evento e del dolore che esso cagiona nei familiari delle vittime innocenti.

Questa riflessione ci ha suggerito la presente modifica legislativa, con la quale si introduce nell'articolo 589 del codice penale - dedicato, appunto, alla repressione dell'omicidio colposo - un comma che prevede un sensibile aumento di pena per i casi in cui il fatto sia commesso in stato di ubriachezza o, comunque, con un tasso alcolico superiore al doppio di quello consentito.

Tutto ciò nella convinzione che tale novella legislativa, oltre a punire in maniera adeguata chi toglie la vita a persone innocenti perché si trova in stato di ebbrezza, costituisca altresì un valido deterrente, in grado di agire efficacemente sul piano della prevenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso in stato di ubriachezza, o comunque con un tasso alcolico superiore al doppio di quello consentito, la pena è della reclusione da dieci a diciotto anni».

